

Sentenza n. 5 – del 8 aprile 2022

LA CORTE SPORTIVA DI APPELLO

composta dai membri:

Avv. Enrico Valentini – Presidente

Avv. Augusto Di Marziantonio – Componente

Avv. Gianluca SIMEONI – Componente

Riunitasi telematicamente il giorno 8 aprile 2022, alle ore 10:30 per deliberare in ordine al ricorso presentato dal Procuratore Federale, avverso la decisione del Giudice Sportivo Nazionale n.64/2022 del 17 marzo u.s. nei confronti del tesserato CHIECO ANTONIO della A.S.D. H.P. MATERA (COD. 3949);

LETTO il ricorso della Procura Federale;

CONSTATATO che il Giudice Sportivo Nazionale ha erroneamente qualificato la condotta del Sig. Chieco come violazione dell' art. 1 RGD anziché dell'art. 15 R.G.D.;

CONSIDERATA la sanzione di sospensione di 45 giorni da ogni carica ed incarico inadeguata agli atti di violenza commessi dal medesimo tesserato;

RITENUTO pertanto opportuno applicare l'art. 15 summenzionato;

P.Q.M.

Accoglie il ricorso e, in riforma dell'impugnato provvedimento, applica al Sig. Chieco Antonio, la sanzione inibitiva di mesi 6 (sei) da ogni carica ed incarico.

Motivazione contestuale.

F.to Avv. Enrico VALENTINI

F.to Avv. Augusto DI MARZIANTONIO

F.to Avv. Gianluca SIMEONI